

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA :02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Proposta n. 1092 del 03/10/2018

N. 28 /Reg. Servizio

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 895 Reg. Generale del 04-10-2018

Il Responsabile del Settore E.F.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

Richiamato l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

Richiamato l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Visti l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile e l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Richiamato il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 unitamente al Decreto Correttivo D.lgs 56/2017, e in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Confermato che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

Richiamato l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

Richiamato l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 così come modificato dal decreto correttivo D.lgs 56/2017;

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lettera a), del d.lgs 50/2016 e modifiche ex D.lgs 56/2017 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016;

Riscontrata la necessità di provvedere all'acquisto del servizio di assistenza dei sistemi informatici di gestione del servizio finanziario, paghe e accessori attraverso il quale poter usufruire anche dell'aggiornamento dei programmi e dell'intervento – via web- in caso di necessità;

Dato atto che si è reso necessario provvedere ad una informale ricerca di mercato al fine di verificare la presenza di fornitori compatibili con i programmi attualmente in uso all'Ente e facenti capo alla casa madre “Maggioli S.p.A.”;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la stima del costo del servizio richiesto è stata determinata non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base di una informale indagine di mercato;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'accesso ad un servizio informatico avanzato riesce a garantire la predisposizione degli atti di gestione dei settori di riferimento e la corretta verifica degli adempimenti di norma;

Ritenuto pertanto di procedere per il tramite del portale informatico MEPA all'acquisto del servizio di assistenza informatica offerto dalla ditta “INTERCOM s.r.l.” avente sede in San Pietro Al Tanagro (SA) p.iva 03287340658 – codice prodotto MEPA ONBE01;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018 - 2020;

Riscontrato che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo ANAC;

Dato atto che il CIG relativo alla fornitura oggetto della presente Determina Z992529CC6

Determina

- Di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono parte integrante del presente atto;
- Di procedere all'acquisto del servizio di assistenza informatica offerto dalla ditta “INTERCOM s.r.l.” avente sede in San Pietro Al Tanagro (SA) p.iva 03287340658 – codice prodotto MEPA ONBE01 per l'importo totale di € 15.450,00 su base triennale oltre iva;
- Di impegnare al bilancio di previsione per l'anno 2018 la somma 6283,00 iva inclusa al cap. 82/5 con n. 2221 del 03/10/2018 e prenotare il medesimo importo sul pluriennale degli anni 2019/2020.
- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.

-
- AI SENSI ART. 151 TUEL N. 267/2000, E' ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA PER LA QUALE E' ASSUNTO L'IMPEGNO n. 2221 del 03/10/2018 sul cap. 82/5-

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DR.SSA ANNA MARIA DEL VERCHIO
